



Prot. n. 9899/SS

Aosta, 21 giugno 2023

## IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PERSONALE SCOLASTICO

VISTA la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° giugno 2023;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 511 in data 9 maggio 2022, concernente il conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto;

VISTO il D.P.R. 31 ottobre 1975, n. 861, con il quale sono stati istituiti, tra l’altro, i ruoli regionali del personale docente delle scuole elementari, secondarie e di istruzione artistica della Valle d’Aosta;

VISTA la nota del Ministero dell’istruzione e del merito prot. n. 34778 del 14 giugno 2023, con la quale sono state fornite disposizioni in merito alle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo per l’anno scolastico 2023/2024;

PRESO ATTO che, nelle more della conclusione delle trattative volte al rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del suddetto personale, l’Amministrazione scolastica e le Organizzazioni sindacali scolastiche hanno sottoscritto in data 13 giugno 2023, a livello statale, un’Intesa volta a prorogare per l’anno scolastico 2023/2024 le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in via definitiva in data 8 luglio 2020, vigente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, già prorogato per l’anno scolastico 2022/2023, recando alcune precisazioni;

RICHIAMATO il Contratto Collettivo Regionale Integrativo, concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d’Aosta e nel Convitto Regionale “F. Chabod” di Aosta per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, sottoscritto in data 27 giugno 2019 sulla base dell’Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del 12 giugno 2019, sottoscritta in via definitiva in data 8 luglio 2020, prorogato per l’anno scolastico 2022/2023 con il proprio decreto prot. n. 13734 del 27 giugno 2022;

ATTESO che, per effetto dell’ultrattività del sopracitato C.C.N.I. dell’8 luglio 2020, si rende necessario prorogare, per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale Integrativo sottoscritto il 27 giugno 2019, vigente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, già prorogato per l’anno scolastico 2022/2023, concernente le operazioni di mobilità annuale regionale disciplinate, a livello statale, dal predetto C.C.N.I. 8.7.2020, recando le precisazioni di cui all’Intesa del 13 giugno 2023;

Département surintendance des écoles  
**Personnel scolaire - Bureau administratif**  
Dipartimento sovrintendenza agli studi  
**Personale scolastico - Ufficio amministrazione**  
**51.01.11**

11100 Aoste  
1, place Deffeyes  
téléphone +39 0165273380  
télécopie +39 0165273275

11100 Aosta  
piazza Deffeyes, 1  
telefono +39 0165273380  
telefax +39 0165273275

istruzione@pec.regione.vda.it  
personale.scolastico@regione.vda.it  
[www.regione.vda.it](http://www.regione.vda.it)  
**C.F.80002270074**



ATTESO che la sopracitata nota ministeriale prot. n. 34778/2023 reca, sulla base dell'Intesa del 13 giugno 2023, le seguenti precisazioni:

- 1) le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali avverranno, come per gli anni scolastici precedenti, secondo le regole generali di cui all'allegato 1 – sequenza operativa personale docente del C.C.N.I. sottoscritto in data 8 luglio 2020;
- 2) in attesa di una compiuta definizione del quadro normativo riferito ai vincoli di permanenza di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 22.4.2023, n. 44, in corso di conversione, per il solo anno scolastico 2023/2024, anche il personale docente immesso in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023 potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria conformemente alle prescrizioni di cui al C.C.N.I. 8 luglio 2020;
- 3) la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del C.C.N.I. 8 luglio 2020 laddove consente ai docenti che sono stati assunti con D.D.G. n. 85 del 1.2.2018 di presentare istanza di assegnazione provvisoria, si intende applicabile ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, della procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge, della procedura straordinaria di cui all'articolo 5 ter del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito con la legge 25.2.2022, n. 15, che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo nell'anno scolastico 2022/2023 il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59;
- 4) la disposizione di cui al punto 3) trova applicazione nella sequenza operativa di cui all'allegato 1 – fase 42 del C.C.N.I. 8 luglio 2020;
- 5) i docenti assunti a seguito delle procedure straordinarie di cui al punto 3) possono, pertanto, presentare istanza di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 conformemente alle prescrizioni del C.C.N.I. 8 luglio 2020;
- 6) la convalida delle suddette domande da parte dei competenti Uffici territoriali è subordinata al superamento nell'anno scolastico 2022/2023 del percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59;
- 7) per effetto dell'eliminazione del principio del referente unico dell'assistenza, disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30.6.2022, n. 105 che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, le precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'articolo 8, comma 1, punto IV, del C.C.N.I. 8 luglio 2020, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. *“uno dei fratelli o delle sorelle”*, articolo 8, comma 1, punto IV, lettera g; *“solo figlio/figlia”* articolo 8, comma 1, punto IV, lettera i; *“unico parente o affine entro il secondo grado”* articolo 8, comma 1, punto IV), lettera n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati nelle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità;
- 8) sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'articolo 8, comma 1, punto IV, del C.C.N.I. 8 luglio 2020 nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità,
- 9) in merito al rapporto di parentela di cui all'articolo 8, comma 1, punto IV, lettere h) e n), del C.C.N.I. 8 luglio 2020, per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76 purché in quest'ultimo caso la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica;

ATTESO che, la rappresentanza dell'Amministrazione scolastica regionale e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali scolastiche regionali concordano di recepire quanto definito dalla sopracitata Intesa del 13 giugno 2023 per l'anno scolastico 2023/2024, con gli opportuni adattamenti alla disciplina regionale contenuta nel C.C.R.I. del 27 giugno 2019;

#### DECRETA

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, le disposizioni del Contratto Collettivo Regionale Integrativo concernente le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta e nel Convitto Regionale “F. Chabod” di Aosta, sottoscritto il 27 giugno 2019 e vigente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, già prorogate per l'anno scolastico 2022/2023, continuano ad essere applicate per l'anno scolastico 2023/2024, con le precisazioni di cui ai commi seguenti, in recepimento dell'Intesa sottoscritta il 13 giugno 2023 e contenute nella nota ministeriale prot. n. 34778 del 14 giugno 2023, adattate alla disciplina regionale del predetto C.C.R.I.

Art. 2 – Le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie sugli insegnamenti specifici dei licei musicali avverranno, come già avvenuto per gli anni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, secondo le regole generali della sequenza operativa dell'articolo 16 del C.C.R.I. del 27 giugno 2019, con esclusione dell'utilizzazione di cui al punto 8).

Art. 3 – In attesa di una compiuta definizione del quadro normativo riferito ai vincoli di permanenza di cui all'articolo 5, comma 20, del decreto-legge 22.4.2023, n. 44, in corso di conversione, per il solo anno scolastico 2023/2024, anche il personale docente immesso in ruolo nell'anno scolastico 2022/2023 potrà presentare istanza di utilizzazione e assegnazione provvisoria nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Valle d'Aosta, conformemente alle prescrizioni di cui all'articolo 13 del C.C.R.I. del 27 giugno 2019.

Art. 4 – La disposizione di cui all'articolo 13 del C.C.R.I. del 27 giugno 2019 laddove consente ai docenti che sono stati assunti sulla base del concorso FIT 2018, indetto a livello regionale con decreto del Presidente della Regione n. 130 del 2.3.2018 e a livello statale con D.D.G. 85 del 1.2.2018, di presentare istanza di assegnazione provvisoria, si intende applicabile ai docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25.5.2021, n. 73, convertito con la legge 23.7.2021, n. 106, della procedura straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del citato decreto-legge, della procedura straordinaria di cui all'articolo 5 ter del decreto-legge 30.12.2021, n. 228, convertito con la legge 25.2.2022, n. 15, che abbiano sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo nell'anno scolastico 2022/2023 il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59.

Tale disposizione trova applicazione nella sequenza operativa di cui all'articolo 16 del C.C.R.I. del 27 giugno 2019, punti 15 e 16.

Pertanto, i docenti assunti a seguito delle suddette procedure straordinarie possono presentare istanza di assegnazione provvisoria, per l'anno scolastico 2023/2024, conformemente alle prescrizioni del suddetto C.C.R.I..

L'ammissione di tali domande alla procedura dell'assegnazione provvisoria è subordinata al superamento nell'anno scolastico 2022/2023 del percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 59/2017.

L'ammissione delle suddette domande prodotte da docenti assunti a livello statale è subordinata al possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese prescritto

dalla vigente normativa regionale e a condizione che sia documentato il superamento nell'anno scolastico 2022/2023 del percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 59/2017.

Art. 5 – Per effetto dell'eliminazione del principio del referente unico dell'assistenza, disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo 30.6.2022, n. 105 che ha modificato l'articolo 33, comma 3, della legge 5.2.1992, n. 104, le precedenza nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui all'articolo 14, comma 1, punto IV, del C.C.R.I. del 27 giugno 2019, laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente unico dell'assistenza (es. *“uno dei fratelli o delle sorelle”*, articolo 14, comma 1, punto IV, lettera g; *“solo figlio/figlia”* articolo 14, comma 1, punto IV, lettera i; *“unico parente o affine entro il secondo grado”* articolo 14, comma 1, punto IV, lettera n), vanno riferite a tutti i possibili beneficiari indicati nelle medesime disposizioni contrattuali, senza poter più fare riferimento al criterio di unicità nell'assistenza a soggetto disabile in situazione di gravità.

Sono altresì inapplicabili, per sopravvenuta incompatibilità, le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, punto IV, del C.C.R.I. del 27 giugno 2019 nella misura in cui prevedono obblighi di autodichiarazione delle situazioni di esclusività o unicità.

In merito al rapporto di parentela di cui all'articolo 14, comma 1, punto IV, lettere h) e n), si precisa che per coniuge o parte dell'unione civile si intende anche il convivente di fatto di cui all'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 20.5.2016, n. 76 purché la stabilità della convivenza risulti da apposita certificazione anagrafica.

Art. 6 – A seguito dell'istituzione dal 1° settembre 2021 del Centro Regionale per l'Istruzione degli Adulti (CRIA), incardinato presso l'Istituzione scolastica di istruzione tecnica e professionale “I. Manzetti” di Aosta, le disposizioni dell'articolo 10 del sopracitato C.C.R.I. del 27 giugno 2019, concernenti le utilizzazioni presso i corsi di I livello adulti (ex Centro Territoriale Permanente), si intendono riferite ai Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di primo livello del CRIA e sono applicabili anche ai Percorsi di secondo livello del CRIA.

I riferimenti ai Corsi di I livello contenuti nel suddetto C.C.R.I. sono, pertanto, da intendersi ricondotti al CRIA - Percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di primo livello e Percorsi di secondo livello.

Art. 7 – Il termine di presentazione delle domande di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 da parte del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è fissato al **5 luglio 2023**.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle domande, è disapplicata la modalità di presentazione delle stesse tramite consegna a mano alla Struttura Personale scolastico della Sovrintendenza agli studi prevista dagli specifici articoli del sopracitato C.C.R.I. del 27 giugno 2019 recanti la disciplina dei diversi istituti di utilizzazione e delle assegnazioni provvisorie

Le domande e, ove richiesta, la relativa documentazione devono essere presentate, entro il suddetto termine del 5 luglio 2023, dal personale interessato con una delle seguenti modalità:

- 1) invio tramite PEC alla Sovrintendenza agli studi all'indirizzo [istruzione@pec.regione.vda.it](mailto:istruzione@pec.regione.vda.it);
- 2) invio tramite mail dalla propria casella di posta elettronica istituzionale (...@mail.scuole.vda.it) a quella della Struttura Personale scolastico [personale.scolastico@regione.vda.it](mailto:personale.scolastico@regione.vda.it);

le domande, redatte in conformità a quanto previsto dagli specifici articoli del sopracitato C.C.R.I. del 27 giugno 2019, devono essere firmate, scannerizzate e complete di copia scannerizzata di un documento di identità del docente, nonché della relativa documentazione, ove richiesta, anch'essa firmata e scannerizzata;



nell'ipotesi di presentazione della domanda con la modalità di cui al punto 2, il docente interessato deve effettuare l'invio della mail con la richiesta di conferma di lettura e ha l'onere di accertare l'avvenuta lettura da parte della Struttura Personale scolastico;

- 3) consegna a mano, **entro le ore 12.00** del suddetto termine del **5 luglio 2023**, presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Valle d'Aosta (piano terra del Palazzo regionale – Piazza Deffeyes, 1 – Aosta) che rilascerà apposita ricevuta;

le domande presentate in forma cartacea, redatte in conformità a quanto previsto dagli specifici articoli del sopracitato C.C.R.I. del 27 giugno 2019, devono essere firmate e corredate, ove richiesta, della relativa documentazione.

Art. 8 – Il termine di presentazione delle domande di assegnazione provvisoria per l'anno scolastico 2023/2024 da parte dei docenti assunti a seguito della procedura straordinaria di cui di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge n. 73/2021, convertito con la legge n. 106/2021 e di cui all'articolo 5 ter del decreto-legge n. 228/2021, convertito con la legge n. 15/2022, che hanno sottoscritto un contratto a tempo determinato nel corso del quale svolgono e superano con esito positivo nell'anno scolastico 2022/2023 il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13.4.2017, n. 59, è fissato al **12 luglio 2023**.

In caso di presentazione della domanda mediante consegna a mano presso l'Ufficio relazioni con il pubblico della Regione Valle d'Aosta, il termine è fissato alle **ore 12.00** del giorno **12 luglio 2023**.

Le domande devono essere presentate con le medesime modalità previste dal precedente articolo 7 per il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 9 – Il decreto concernente la mobilità annuale per l'anno scolastico 2023/2024 sarà adottato e pubblicato sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) alla pagina "Docenti – Mobilità" secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del sopracitato C.C.R.I. del 27 giugno 2019.

Art. 10 – Il presente decreto è pubblicato sul sito informatico istituzionale [www.scuole.vda.it](http://www.scuole.vda.it) alla pagina ""Docenti –Contratti e modulistica"

IL DIRIGENTE  
Fulvio CENTOZ  
(documento firmato digitalmente)